

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2007/0195(COD)

6.2.2008

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
(COM2007(0528) – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

Relatore per parere: Ján Hudacký

BREVE MOTIVAZIONE

Situazione attuale

Il legislatore europeo aveva deciso nel 1996, con il suo primo "pacchetto energia", di liberalizzare gradualmente il settore energetico europeo, fino a quel momento imperniato su un sistema monopolistico. Con il "secondo pacchetto" (2003) il Parlamento e il Consiglio decidevano di estendere la liberalizzazione del mercato a tutti gli utenti entro la metà del 2007, dettando disposizioni dettagliate circa l'approccio regolamentare da adottare. Senonché i mercati europei del gas e dell'elettricità continuano a mostrare anomalie in materia di parità di accesso alle reti di trasmissione, interconnessione fra i mercati nazionali dell'energia (interconnessioni transfrontaliere) e salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento.

L'attuale proposta della Commissione suggerisce pertanto una serie di misure volte a superare tali anomalie e progredire verso la realizzazione di un mercato dell'energia pienamente integrato

Disposizioni in materia di disaggregazione

È evidente che le disposizioni relative alla disaggregazione legale, funzionale e gestionale dettate dal "secondo pacchetto energia" sono di fondamentale importanza e devono essere implementate in modo efficace in tutti gli Stati membri. Tuttavia, il dibattito sul futuro assetto del mercato interno sembra talora vertere esclusivamente sugli eventuali vantaggi delle norme in materia di disaggregazione. Non è affatto certo che la separazione delle strutture proprietarie - soluzione sviluppata in determinati Stati membri nel quadro del diritto nazionale della concorrenza - possa essere utilizzata come modello per il resto dell'UE. In realtà la valutazione di impatto della Commissione non fornisce prove sufficienti che portino a concludere che detta soluzione sia il *provvedimento più idoneo* per aumentare la concorrenza e al tempo stesso creare un mercato interno funzionante. Inoltre essa potrebbe provocare in alcuni Stati membri problemi in fatto di protezione dei diritti di proprietà, protezione sancita nei rispettivi ordinamenti costituzionali. Per tali motivi proponiamo di dare agli Stati membri facoltà di scegliere il modello di regolamentazione più adatto alla propria economia. Oltre alla Disaggregazione della proprietà e ai Gestori indipendenti - i due modelli descritti nella proposta originaria della Commissione - si propone una *terza soluzione* organica, che è quella elaborata da un certo numero di Stati membri.

Essa porterebbe a un mercato interno aperto alla coesistenza di più modelli. Tutti i modelli sarebbero soggetti a una rigida regolamentazione a livello UE attuata tramite l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e con le autorità nazionali competenti per la concorrenza. Tale approccio dovrebbe garantire un accesso equo e trasparente alla rete e dar vita nell'UE a un

mercato liberalizzato dell'energia.

Accesso trasparente alle reti di trasmissione e opportunità di investimento

I gestori dei sistemi di trasmissione (GST) garantirebbero procedure trasparenti e non discriminatorie per la connessione alle reti. Le procedure sarebbero approvate dalle autorità di regolamentazione nazionali. I gestori sarebbero tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie a tutte le aziende interessate a connettere nuove centrali (comprese quelle nucleari), a trasportare elettricità attraverso le reti dei gestori o a investire nelle interconnessioni dei sistemi di trasmissione (rafforzando in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento). La cooperazione regionale dovrebbe essere promossa dalle autorità nazionali di regolamentazione e dall'ACER, e ciò ai fini di un più efficace coordinamento intra- e interregionale.

Un approccio regolamentare equilibrato: ENTSO, Autorità nazionali di regolamentazione, ACER, Commissione

Un giusto equilibrio regolamentare, soprattutto se gli Stati membri opteranno per modelli diversi dalla disaggregazione proprietaria, riveste la massima importanza nella creazione di un mercato interno dell'energia. Al fine di proteggere il pubblico interesse appare vitale che le autorità di regolamentazione nazionali e l'ACER godano del massimo grado di indipendenza, senza alcuna forma di interferenza politica o economica.

Inoltre, occorre garantire che il modello regolamentare sia coerente, con una netta ripartizione di competenze e responsabilità. È proprio sotto questo profilo che la proposta della Commissione non fornisce risposte soddisfacenti. Essa prevede infatti, da un lato di assegnare all'ACER un ruolo meramente consultivo, che gli lascia ben poca libertà di adottare singole decisioni legalmente vincolanti nei confronti di soggetti terzi. D'altro canto si concede ampia libertà alla Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione (ENTSO), il che significa che i gestori si vedrebbero assegnati un ruolo di "para-autoregolamentazione", una funzione che i gestori, come risulta dai loro vari *position paper*, sono poco inclini ad assumersi. L'intero approccio porta a un quadro regolamentare poco chiaro e squilibrato, che lascia l'ACER in una posizione di debolezza nei confronti della Commissione e dell'ENTSO.

Infine, è discutibile dal punto di vista del Parlamento che, come previsto dalla Commissione, un numero talmente elevato di questioni chiave in materia regolamentare debba venire trattato mediante la procedura di comitatologia.

L'approccio regionale

Nella sua proposta la Commissione non sembra sostenere troppo caldamente l'idea dei mercati regionali. I mercati regionali potrebbero comunque rappresentare una valida *fase intermedia* verso la creazione di un mercato europeo dell'energia pienamente integrato. La creazione di Gestori di sistemi regionali sarebbe un efficace veicolo di investimenti per i sistemi di trasmissione e, in particolare, per le interconnessioni transfrontaliere, con conseguente miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento. I gestori regionali potrebbero predisporre piani di investimento regionale sotto la supervisione delle autorità di regolamentazione nazionali e l'ACER onde garantire un coordinamento efficace.

Per rafforzare il ruolo dei mercati regionali, l'ACER potrebbe istituire dei "comitati regionali" (sul modello dell'ERGEG, il predecessore dell'Agenzia) i quali potrebbero curare la "supervisione regolamentare regionale".

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo proposto dalla Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 7bis (nuovo) (Direttiva 2003/54/CE)

(3 bis) È inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Al fine di garantire l'indipendenza del Gestore del sistema di trasmissione, gli Stati membri provvedono a che a decorrere dal [data di trasposizione più un anno] le imprese integrate verticalmente siano tenute ad adeguarsi alle disposizioni delle lettere da a) a d) dell'articolo 8, paragrafo 1 relativo alla disaggregazione della proprietà e dell'articolo 10 relativo ai gestori di sistema indipendenti oppure alle seguenti disposizioni dell'articolo 10 ter relativo alla disaggregazione efficace ed efficiente."

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 8

¹ Non ancora pubblicato sulla GU

"Articolo 10 ter

Disaggregazione efficace ed efficiente dei sistemi di trasmissione

I - RISORSE MATERIALI E FINANZIARIE, PERSONALE E IDENTITA'

1. I Gestori dispongono di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie dell'impresa integrata verticalmente che sono necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità. In particolare:

i) le risorse materiali necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità sono di proprietà del Gestore;

i) il personale necessario per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità è alle dipendenze del Gestore;

iii) la messa a disposizione di personale e la fornitura di servizi, da e per ogni succursale dell'impresa verticalmente integrata che assolva funzioni di generazione o di fornitura, sono limitati ai casi che non presentano rischi di discriminazione e sono soggetti all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione, onde escludere problemi di concorrenza e conflitti di interesse;

iv) un adeguato volume di risorse finanziarie viene reso tempestivamente disponibile per i futuri progetti d'investimento.

2. Le attività reputate necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità menzionate al paragrafo 2 devono comprendere almeno:

- la rappresentanza del Gestore e contatti con soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;***
- la concessione e gestione dell'accesso di terzi;***

- *la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;*
- *l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione;*
- *un piano di investimenti che assicuri la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare un livello ragionevole di domanda e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;*
- *i servizi legali;*
- *i servizi contabili e tecnologico-informatici.*

3. I Gestori devono assumere la forma giuridica di società per azioni.

4. I Gestori devono possedere una propria identità societaria, sostanzialmente diversa dall'impresa integrata verticalmente, con un proprio marchio, una propria politica di comunicazione e sedi proprie.

5. I conti dei Gestori sono certificati da un auditor diverso da quello che certifica l'impresa integrata verticalmente e le società ad essa affiliate.

**II - INDIPENDENZA DEL
MANAGEMENT,
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
E DEL COMITATO ESECUTIVO DEL
GESTORE**

6. Le decisioni di nomina e di revoca anticipata del mandato dell'amministratore delegato/dei membri del comitato esecutivo del Gestore e i rispetti accordi contrattuali sul rapporto di lavoro e la sua cessazione sono notificati all'autorità di regolamentazione o ad ogni altra competente autorità pubblica nazionale. Dette decisioni e detti accordi possono divenire vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolamentazione o ogni altra competente

autorità pubblica nazionale non abbia fatto uso del suo diritto di veto. Il veto sulle decisioni di nomina e relativi accordi contrattuali può essere emesso qualora sorgano seri dubbi quanto all'indipendenza professionale dell'amministratore delegato/membro del comitato esecutivo nominato; il veto sulle decisioni di revoca anticipata del mandato e dei relativi accordi contrattuali può essere emesso qualora sussistano seri dubbi sulla motivazione del provvedimento.

7. Al management del Gestore viene garantito un effettivo diritto di ricorso dinanzi all'autorità di regolamentazione, a un'altra competente autorità pubblica nazionale o a un tribunale contro la eventuale decisione di revoca anticipata del mandato.

8. Dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con il Gestore, gli amministratori delegati/membri del comitato esecutivo non possono entrare a far parte di una succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura, per un periodo di almeno tre anni.

9. L'amministratore delegato/membro del comitato esecutivo non deve detenere interessi o percepire alcun compenso da aziende appartenenti all'impresa integrata verticalmente diverse dal Gestore. La sua retribuzione deve essere completamente indipendente dalle attività dell'impresa integrata verticalmente ad eccezione di quelle svolte dal Gestore.

10. L'amministratore delegato o i membri del comitato esecutivo del Gestore non possono essere ritenuti responsabili, direttamente o indirettamente, delle attività ordinarie di altre succursali dell'impresa integrata verticalmente.

11. Fatte salve le disposizioni che precedono, il Gestore dispone di reali poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, per le risorse materiali

necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non deve ostare all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività, indirettamente disciplinata a norma dell'articolo 22 quater, di una società controllata. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del Gestore, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

III - CONSIGLIO DI VIGILANZA / DI AMMINISTRAZIONE

12. Il Presidente del Consiglio di vigilanza/di amministrazione del Gestore non può entrare a far parte di una succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura.

13. I consigli di vigilanza/di amministrazione dei Gestori comprendono membri indipendenti nominati per un periodo di almeno cinque anni. La loro nomina è notificata all'autorità di regolamentazione o ogni altra competente autorità pubblica nazionale e diviene vincolante alle condizioni precisate al paragrafo 6.

14. Agli effetti del paragrafo 13, un membro del Consiglio di vigilanza/di amministrazione di un Gestore si considera indipendente se non intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo con l'impresa integrata verticalmente, i suoi azionisti di controllo o il loro management, tali da

creare conflitti d'interesse suscettibili di pregiudicare la sua imparzialità, in particolare:

a) non deve essere stato dipendente di una succursale dell'impresa verticalmente integrata, che ha esercitato attività di generazione o di fornitura nei cinque anni precedenti alla sua nomina a membro del consiglio di vigilanza/di amministrazione;

b) non deve detenere interessi né percepire alcun compenso dall'impresa integrata verticalmente o da qualunque sua succursale, ad eccezione del Gestore;

c) non deve intrattenere rapporti d'affari o percepire compensi da alcuna succursale dell'impresa integrata verticalmente che abbia esercitato attività di generazione o fornitura di energia, durante il periodo del suo mandato di membro del consiglio di vigilanza/di amministrazione;

d) non deve essere membro del comitato esecutivo di una società in cui l'impresa integrata verticalmente nomina membri del consiglio di vigilanza/di amministrazione.

IV - RESPONSABILE DELLA CONFORMITA' (COMPLIANCE OFFICER)

15. Gli Stati membri provvedono a che i Gestori predispongano e implementino un programma di compliance, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolamentazione o di ogni altra competente autorità pubblica nazionale. La conformità del programma viene controllata in modo indipendente dal compliance officer. L'autorità di regolamentazione ha la facoltà di imporre sanzioni in caso di inadeguata attuazione del programma di compliance.

16. L'amministratore delegato/il comitato esecutivo del Gestore nomina una persona

o un organismo come compliance officer incaricato di:

i) monitorare l'attuazione del programma di compliance;

ii) elaborare una relazione annuale che esponga le misure adottate per implementare il programma di compliance e sottoporlo all'autorità di regolamentazione;

iii) emettere raccomandazioni sul programma di compliance e la sua implementazione.

17. L'indipendenza del compliance officer è garantita in particolare dalle clausole del suo contratto di lavoro.

18. Il compliance officer deve avere l'opportunità di comunicare regolarmente con il Consiglio di vigilanza/di amministrazione del Gestore, dell'impresa integrata verticalmente e delle autorità di regolamentazione.

19. Il compliance officer partecipa a tutte le sedute del Consiglio di vigilanza/di amministrazione del Gestore aventi per oggetto:

i) le condizioni di accesso e di connessione alla rete, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;

ii) i progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, compresi gli investimenti per le connessioni e interconnessioni;

iii) le regole di bilanciamento incluse quelle in materia di energia di riserva;

iv) gli acquisti di energia per coprire le perdite energetiche.

20. Durante tali sedute, egli assicura che le informazioni concernenti le attività dei

produttori o fornitori di energia che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, non vengano rivelate in modo discriminatorio al Consiglio di vigilanza/di amministrazione.

21. Il compliance officer ha accesso a tutti i pertinenti registri, atti e uffici del Gestore nonché a tutte le informazioni necessarie all'assolvimento del suo incarico e alla corretta esecuzione dei suoi compiti.

22. Il compliance officer è nominato e revocato dall'amministratore delegato/dal comitato esecutivo solo previa approvazione dell'autorità di regolamentazione.

V - SVILUPPO DELLA RETE E POTERI NECESSARI PER ADOTTARE DECISIONI DI INVESTIMENTO

I Gestori elaborano con periodicità almeno biennale un piano decennale di sviluppo della rete. Essi adottano misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

23. Il piano di sviluppo decennale dovrà in particolare:

a) indicare ai soggetti operanti sul mercato le principali infrastrutture da realizzare nei successivi dieci anni;

b) riportare tutti gli investimenti già deliberati ed identificare nuovi investimenti la cui decisione di implementazione dovrà essere adottata nei tre anni successivi.

24. Per l'elaborazione del suo piano di sviluppo decennale della rete ogni Gestore formula ipotesi ragionevoli circa l'evoluzione della produzione, del consumo e degli scambi con altri paesi, e tiene conto dei piani d'investimento di rete esistenti a livello regionale ed europeo. I Gestori presentano tempestivamente la bozza di piano decennale all'organo nazionale competente.

25. L'organo nazionale competente consulta in modo aperto e trasparente tutti gli utenti di rete interessati sulla base della

bozza di piano di sviluppo decennale della rete. Esso può pubblicare i risultati del processo di consultazione, in particolare le eventuali necessità di investimento.

26. L'organo nazionale competente verifica se il piano decennale di sviluppo della rete copre tutte le esigenze di investimento identificate a seguito della consultazione. Tale autorità può far obbligo al Gestore di apportare modifiche al piano.

27. Può assumere la funzione di organo nazionale competente di cui ai paragrafi 24, 25 e 26 l'autorità nazionale di regolamentazione, ogni altra competente autorità pubblica nazionale o un organo fiduciario per lo sviluppo della rete costituito dal Gestore. In quest'ultimo caso, i Gestori sottopongono le bozze di statuto, degli elenchi di membri e del regolamento all'approvazione della competente autorità pubblica nazionale.

28. Qualora il Gestore rifiuti di realizzare un particolare investimento elencato nel piano decennale di sviluppo della rete e di cui è prevista l'implementazione nei tre anni successivi, gli Stati membri provvedono a che l'autorità di regolamentazione o ogni altra competente autorità pubblica nazionale sia abilitata ad adottare uno dei seguenti provvedimenti:

1. invitare con tutti i mezzi previsti dalla legge il Gestore ad assolvere i suoi obblighi di investimento con le proprie risorse finanziarie, o

2. invitare investitori indipendenti a presentare un'offerta relativa a un investimento in un sistema di trasmissione considerato necessario; egli può inoltre far obbligo al Gestore:

- di acconsentire al finanziamento da parte di un soggetto terzo;*
- di acconsentire a realizzare le nuove infrastrutture o a che le stesse siano realizzate da soggetti terzi, e*

- di curare l'esercizio delle nuove infrastrutture.

Le relative clausole finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione o di ogni altra competente autorità pubblica nazionale.

In entrambi i casi, le disposizioni in materia di tariffe dovranno assicurare un gettito sufficiente a coprire i costi di tali investimenti.

29. La competente autorità pubblica nazionale verifica e valuta la realizzazione del piano d'investimento.

VI - POTERI DECISIONALI CONCERNENTI LA CONNESSIONE DI NUOVI CENTRALI ALLA RETE DI TRASMISSIONE

30. I Gestori sono tenuti a definire e pubblicare procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali alla rete. Dette procedure sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione o di ogni altra competente autorità pubblica nazionale.

31. I Gestori non potranno rifiutare la connessione di una nuova centrale a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili, ad es. la congestione in settori della rete di trasmissione geograficamente distanti. I Gestori hanno l'obbligo di fornire ogni informazione necessaria.

32. I Gestori non potranno rifiutare un punto di connessione, per la sola ragione che comporterà costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità degli elementi di rete prossimi al punto di connessione.

VII – COOPERAZIONE REGIONALE

33. Quando la cooperazione fra più paesi a livello regionale incontra notevoli difficoltà a seguito della richiesta congiunta da parte di tali paesi, la Commissione potrà

designare un coordinatore regionale d'intesa con tutti gli Stati membri interessati.

34. Il coordinatore regionale promuove la cooperazione a livello regionale fra le autorità di regolamentazione e ogni altra competente autorità pubblica nazionale, gli operatori di rete, le borse energetiche, gli utenti e i soggetti operanti sul mercato. In particolare deve:

a) promuovere nuovi efficaci investimenti in interconnessioni. A tal fine egli assiste i Gestori nell'elaborazione dei loro piani di interconnessione regionale e contribuisce al coordinamento delle loro decisioni di investimento e, se del caso, della loro procedura di open season;

b) promuovere l'uso efficiente e sicuro delle reti. A tal fine egli contribuisce al coordinamento fra Gestori, autorità nazionali di regolamentazione e altre competenti autorità pubbliche nazionali elaborando meccanismi comuni di allocazione e di salvaguardia;

c) sottoporre alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale che esponga i progressi realizzati nella regione e illustri le difficoltà o gli ostacoli incontrati."

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 12

Articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera b) (Direttiva 2003/54/CE)

b) il suo organo direttivo sia nominato per un periodo **fisso e non rinnovabile** di almeno cinque anni e possa essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità.

b) il suo organo direttivo sia nominato per un periodo di almeno cinque anni **rinnovabile una sola volta (o di fino a dieci anni non rinnovabile)** e possa essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità.

Motivazione

Il mandato quinquennale dell'autorità di regolamentazione deve essere rinnovabile (una volta) in considerazione dei tempi lunghi e dell'esigenza di stabilità del mercato dell'energia; le nomine per periodi più lunghi dovrebbero essere non rinnovabili.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 12

Articolo 22 quater, paragrafo 1, lettera g) (Direttiva 2003/54/CE)

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità della rete, verificare le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

g) vigilare sulla sicurezza e sull'affidabilità della rete, **fissare o approvare standard e obblighi in materia di qualità del servizio e di approvvigionamento** e verificare **le performance qualitative del servizio e dell'approvvigionamento**, le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

Motivazione

Alcune autorità nazionali di regolamentazione hanno già il compito di monitorare il funzionamento del mercato dell'elettricità anche in termini di qualità dell'approvvigionamento e dei servizi resi ai consumatori. Questi ultimi non potranno che trarre benefici da una normativa più coerente e trasparente.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 12

Articolo 22 quater, paragrafo 4, lettera a) (Direttiva 2003/54/CE)

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione **e le relative metodologie o, alternativamente, le metodologie, e la loro supervisione, per la fissazione o approvazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione**. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti

Motivazione

E' opportuno assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per stabilire o approvare: tariffe di trasmissione e di distribuzione e relative metodologie, o alternativamente le metodologie per fissare o approvare le tariffe di trasmissione e

distribuzione, compreso il monitoraggio dell'applicazione di dette metodologie per la fissazione delle tariffe.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 12
Articolo 22 quater, paragrafo 13 (Direttiva 2003/54/CE)

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente delle parti interessate.

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo **giudiziario nazionale o altra autorità nazionale** indipendente **dalle** parti interessate **e da ogni autorità di governo**.

Motivazione

Per avere autorità nazionali di regolamentazione caratterizzate da indipendenza e integrità occorre un organo indipendente e neutrale, non soggetto a influenze politiche, secondo il disposto dell'articolo 22 bis che sancisce l'indipendenza delle autorità di regolamentazione da ogni soggetto pubblico o privato, da interessi di mercato o da autorità governative. Prevedere procedimenti di ricorso dinanzi agli organi giudiziari è un modo per garantire l'indipendenza delle decisioni dell'autorità regolamentare da interferenze politiche. La previsione è tanto più necessaria in quanto in alcuni paesi gli enti locali partecipano alla formazione di queste decisioni.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 12
Articolo 22 quater, paragrafo 2 bis (nuovo) (Direttiva 2003/54/CE)

2 bis. Le autorità di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi con altre autorità di regolamentazione dell'UE per promuovere la cooperazione in campo normativo.

Motivazione

Le autorità di regolamentazione devono avere per legge la prerogativa di concludere accordi con altre autorità di regolamentazione dell'UE per favorire la cooperazione e la coerenza normativa.

